

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 novembre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 162.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. (25G00170).....

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capraia Isola e nomina del commissario straordinario. (25A05914).....

Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Condefuri e nomina del commissario straordinario. (25A05915).....

Pag. 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

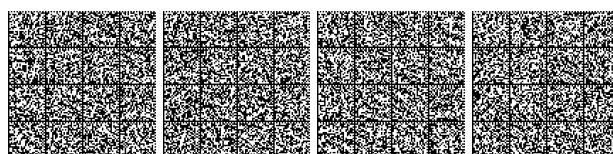
DECRETO 22 ottobre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (25A05897) Pag. 3

DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» ed alla IGP «Veneto Orientale». (25A05880).....

Pag. 7



DECRETO 23 ottobre 2025.

Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (25A05894) Pag. 9

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 23 ottobre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 17 ottobre 2025. (25A05879) Pag. 11

DECRETO 28 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, dodicesima e tredicesima tranche. (25A05932) Pag. 12

DECRETO 28 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027, nona e decima tranche. (25A05933) Pag. 14

DECRETO 30 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, quindicesima e sedicesima tranche. (25A05986) Pag. 15

DECRETO 30 ottobre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, prima e seconda tranche. (25A05987) ... Pag. 17

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 23 ottobre 2025.

Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime». (25A05878) Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Zentiva». (25A05801) Pag. 20

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Filena». (25A05802) Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Alter». (25A05803) Pag. 20

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina (come fumarato), «Yadina». (25A05804) Pag. 21

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «AT III Kedrion» e «Atked» (25A05805) Pag. 22

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plenvu» (25A05806) Pag. 22

Rettifica della determina IP n. 436 dell'11 giugno 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec». (25A05895) Pag. 23

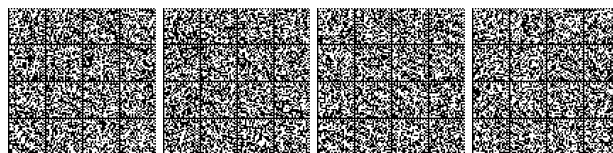
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Becozym» (25A05896) Pag. 23

Camera di commercio di Napoli

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (25A05910) Pag. 24

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (25A05911) Pag. 25



Rilascio di *exequatur* (25A05912) Pag. 25

Rilascio di *exequatur* (25A05913) Pag. 25

Ministero dell'interno

Soppressione della Pia Unione «Istituto per l'Apostolato nelle scuole materne, elementari e tecniche», in Roma (25A05916). Pag. 25

Mutamento della denominazione assunta dalla Confraternita della Buona Morte, in Urbino (25A05917). Pag. 25

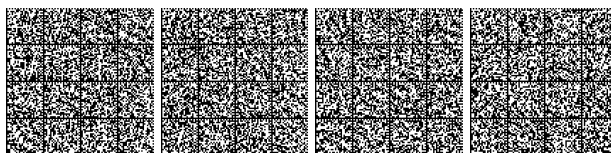
Ministero della difesa

Concessione di ricompense al merito delle Forze armate (25A05908) Pag. 25

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Concessione di contributi economici straordinari per sostenere i percorsi adottivi dei genitori adottivi e degli aspiranti genitori adottivi. (25A05909). Pag. 25





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 162.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con appositi provvedimenti legislativi.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 982):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 12 gennaio 2024.

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 31 gennaio 2024, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 14 e il 27 febbraio 2024.

Esaminato in Aula e approvato il 26 marzo 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1803):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 aprile 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell'Unione Europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 maggio 2024 e il 25 settembre 2024.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 14 ottobre 2025.

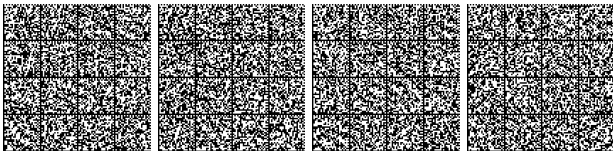
AVVERTENZA:

Il testo dell'accordo è consultabile ai seguenti link:

Testo in inglese: [eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01))

Testo in italiano: [eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22009A0204(01))

25G00170



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Capraia Isola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Capraia Isola (Livorno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capraia Isola (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Mascaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capraia Isola (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 2 maggio 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il viceprefetto vicario di Livorno, per il prefetto temporaneamente assente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 2 maggio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento

in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capraia Isola (Livorno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Mascaro, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Livorno.

Roma, 14 ottobre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05914

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 ottobre 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Condofuri (Reggio Calabria);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2025

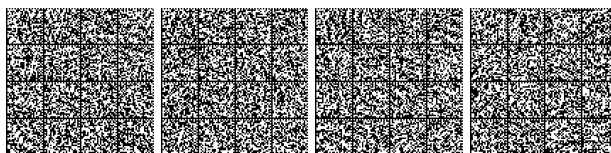
MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione



di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 agosto 2025, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 12 agosto 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Reggio Calabria.

Roma, 14 ottobre 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A05915

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 ottobre 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costituente di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata alla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025, al n. 193, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 100435 del 4 marzo 2025, registrata all'UCB in data 11 marzo 2025, al n. 219, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 110850 dell'11 marzo 2025, registrata all'UCB in data 12 marzo 2025, n. 221, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2025;



Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi nella riunione del 21 dicembre 2021, del 19 dicembre 2023, del 19 dicembre 2024, del 24 febbraio 2025, del 15 aprile 2025 e del 29 settembre 2025 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali e di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per le varietà già iscritte, oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà di specie agrarie sottoelencate.

MAIS

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
23420	Aerospace	200	HS	Bayer Cropscience Srl
23412	Airforce	200	HS	Bayer Cropscience Srl
23455	Karaoke	700	HS	Bayer Cropscience Srl
23462	Maminia	600	HS	Bayer Cropscience Srl
23386	Moonwalk	400	HS	Bayer Cropscience Srl
23466	Nectaris	500	HS	Bayer Cropscience Srl
23424	Skarabin	200	HS	Bayer Cropscience Srl
23403	Tetraktys	300	HS	Bayer Cropscience Srl
20722	Emberleaf	700	HS	Bayer Cropscience Srl
22420	Karalis	600	HS	Bayer Cropscience Srl
22499	Mystara	200	HS	Bayer Cropscience Srl
22447	Quickluck	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22539	Tonkin	400	HS	Bayer Cropscience Srl
22423	Zenayde	500	HS	Bayer Cropscience Srl
24104	Uyuni	200	HT	Lidea France S.A.S.
20755	M13G30	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC
21616	MAS 375WX	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21322	SWFS5002	HT	S&W Seed Company Australia Pty Ltd

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24182	RGT Cupradur	RAGT 2N S.A.S.
24169	Lg Novalis	Limagrain Europe S.A.
24170	Lg Enfasis	Limagrain Europe S.A.
24202	Indomito	Florimond Desprez
24225	Boezio	Apsovsementi S.p.A.
22371	Shinto	CGS Sementi S.p.A.



FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24166	Lg Amarok	Limagrain Europe S.A.
24188	ACA P435	Adriatica S.p.A. e Asociacion de Cooperativas Argentinas Coop. LTDA
24208	KWS Symphonie	KWS Momont SAS
24205	LID Saltarel	Lidea France SAS
24214	Accra	Apsovsementi S.p.A.
24216	Alford	Apsovsementi S.p.A.
24174	RGT Sestante	RAGT 2N S.A.S.
23244	RGT Granprix	RAGT 2N S.A.S.
2027	Verna	Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Agronomia e Produzioni Erbacee e Ente Toscano Sementi O.N.L.U.S.

ORZO DISTICO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24184	RGT Maralba	RAGT 2N S.A.S.

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24217	Pan	Apsovsementi S.p.A.
24207	KWS Complis	KWS Momont SAS
24186	RGT Ellenico	RAGT 2N S.A.S.

TRITICALE

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24195	ADR TR9	Adriatica S.p.A.
24197	Tribe	S.I.S- Società Italiana Sementi

FARRO PICCOLO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24190	Monlife	Prometeo Srl



CANAPA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24047	Agrovalus	De Vecchi Giacomo

COLZA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
24153	RGT Piazzola	RAGT 2N S.A.S.
24154	Aurantia	Mas Seeds Italia S.R.L.
24155	Amea	Mas Seeds Italia S.R.L.
24156	RGT Eruzzen	RAGT 2N S.A.S.
24158	Roscoff	Rapsodie S.A.S
24159	Russell	Rapsodie S.A.S
24160	RP2301	Rapsodie S.A.S
24161	Rossi	Rapsodie S.A.S
24163	Didjie	Rapsodie S.A.S

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
23784	Mais	Evocatixx	Tolmex
24068	Girasole	HS17N	NS17H

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è iscritta nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sottoelencata corredata dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario e la quantità massima di semente l'anno.

Cod. SIAN	Specie	Varietà	Sinonimi	Regione proponente	Responsabile	Zona origine		Zona produzione delle sementi		Quantità max Semente/anno
						Area geografica	Sup. coltivata	Area geografica	Sup.	
4591	<i>Capsicum annum</i>	Cocce Capammone	Cocce Capammonte	Abruzzo	Banca del germoplasma preso il Parco Maiella	Altino e comuni limitrofi: Casoli - S. Eusanio del Sangro, Lanciano, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia, Torino di Sangro, Paglieta, Atesa, Roccascalegna, Perano e Archi.	30 ha	Altino e comuni limitrofi: Casoli - S. Eusanio del Sangro, Lanciano, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Fossacesia, Torino di Sangro, Paglieta, Atesa, Roccascalegna, Perano e Archi.	30 ha	7,5 kg seme/anno

Art. 4.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.



Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
21292	Soia	Diletta	Apsovsementi S.p.a.	Asociados Don Mario S.A.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 123/2011.

25A05897

DECRETO 23 ottobre 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alle DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», alle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» ed alla IGP «Veneto Orientale».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193, in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025, al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale del 6 dicembre 2021, recante le disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Vini Venezia ed attribuito per un triennio al citato consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Lison», «Piave Malanotte», «Lison-Pramaggiore», «Piave», «Venezia» e «Veneto Orientale»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Vini Venezia, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Vini Venezia richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Marca trevigiana», «Veneto» e «Veneto Orientale»;

Considerato che il Consorzio Vini Venezia ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per le DOCG «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», per le DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e per la IGP «Veneto Orientale». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota prot. n. CAS-2317587-B3K9P9 del 1° agosto 2025 (prot. ufficio Masaf n. 441956/2025), dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;



Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con la nota citata, il Consorzio Vini Venezia non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016, per le IGP «Alto Livenza», «Colli Trevigiani», «Marca trevigiana» e «Veneto»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Vini Venezia a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le sole denominazioni «Lison», «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e per la sola indicazione «Veneto Orientale»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, al Consorzio Vini Venezia, con sede legale in Venezia, Sestiere San Marco, 2032, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, commi 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOP «Lison» e «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave», sulle DOC «Lison-Pramaggiore», «Piave» e «Venezia» e sulla IGP «Veneto Orientale».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 6 giugno 2012, n. 12981, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05880

DECRETO 23 ottobre 2025.

Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» ed, in particolare, l'art. 7, comma 2, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituito l'elenco nazionale degli alberi monumentali e che lo stesso è aggiornato periodicamente e messo a disposizione tramite sito internet delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 (da ora in poi denominato decreto attuativo), con il quale sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, del decreto attuativo con il quale si stabilisce che l'elenco degli alberi monumentali d'Italia deve essere aggiornato con cadenza almeno annuale sulla base di ogni eventuale variazione in aggiunta o sottrazione;

Visto l'art. 18 della legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, recante le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, che apporta talune modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 11, relativo alle attribuzioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui all'art. 7, comma 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 3 con cui questa Amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente: «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, registrato Corte dei conti il 7 agosto 2024, al n. 1249 con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste nell'ambito del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;



Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto ministeriale 23 ottobre 2014;

Visto il decreto direttoriale del 9 agosto 2018, n. 661, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 4 ottobre 2018, con il quale si è provveduto ad integrare il suddetto elenco con n. 332 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 19 aprile 2019, n. 757, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 2019, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 509 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2020 n. 9022657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 5 agosto 2020, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 379 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 5 maggio 2021, n. 205016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 14 maggio 2021, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 115 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 26 luglio 2022, n. 330598, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2022, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 401 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 18 settembre 2023, n. 490928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2023, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 320 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 4 novembre 2024, n. 579238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 12 novembre 2024, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elenco degli alberi monumentali d'Italia con n. 404 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Visto il decreto direttoriale del 27 maggio 2025, n. 237195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2025, con il quale si è provveduto ad integrare ulteriormente l'elen-

co degli alberi monumentali d'Italia con n. 95 alberi o sistemi omogenei di alberi e nel contempo ad approvare le variazioni connesse alla perdita, per morte naturale o abbattimento, e le rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari;

Vista la nota n. 182333 del 23 aprile 2025 con la quale, l'Ufficio DIFOR IV, invita le regioni/province autonome a trasmettere l'elenco delle proposte regionali delle nuove iscrizioni entro il 16 giugno 2025;

Considerato che, in risposta alla nota di cui sopra, le Regioni/Province autonome Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo Web Gis, all'uopo predisposto;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di n. 211 alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

Considerato che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico di esemplari iscritti nell'elenco nazionale, e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo Web Gis, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

Tenuto conto che nell'elenco di aggiornamento predisposto sono presenti tutte le informazioni previste all'art. 7, comma 3 del decreto attuativo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450, e successivi decreti di integrazione e variazione, è integrato da n. 211 alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza



mediante affissione all'albo pretorio al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti nell'elenco nazionale degli alberi monumentali di cui al decreto ministeriale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nel citato elenco, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a n. 4.944.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2025

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A, B e C del decreto direttoriale n. 569045 del 23 ottobre 2025 di approvazione del nono aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politiche-agricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali» e non saranno oggetto di pubblicazione.

25A05894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 ottobre 2025.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 17 ottobre 2025.

IL DIRETTORE

DEI SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO
DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

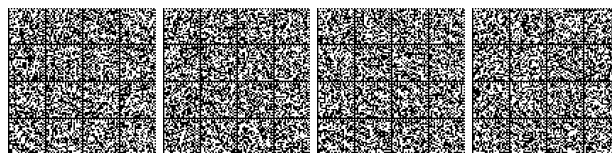
Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 1° settembre 2022 ed entrata in vigore il giorno 16 settembre 2022;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'art. 20, commi da 2-bis a 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 44 del 2023, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e del bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ove è previsto che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999, e che il suddetto Dipartimento opera con l'organizzazione di cui alla tabella I allegata al medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, ed in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Vista la nota prot. n. 242921 del 13 ottobre 2025, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in qualità di datore di lavoro delle Corti di giustizia tributaria ricadenti nella Regione Campania, ha comunicato la chiusura della



sede giudiziaria della Corte di giustizia di primo grado di Benevento, per la giornata del 17 ottobre 2025, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 93 - RG n. 418 del 10 ottobre 2025 - che ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio cittadino a causa della sospensione temporanea dell'erogazione idrica a partire dalle ore 16,00 del giorno 16 settembre 2025 e per l'intera giornata del 17 ottobre 2025;

Considerato che con la predetta ordinanza è stata, altresì, demandata la facoltà ai datori di lavoro degli uffici pubblici e privati, interessati dall'interruzione del servizio idrico, di valutare, in ordine alle proprie capacità tecnico-organizzative, l'opportunità di disporre la chiusura degli stessi, garantendo la fornitura dei servizi pubblici essenziali;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 17 ottobre 2025, per la motivazione sopracitata;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Campania, che con la nota del 22 ottobre 2025 inviata tramite PEC di pari data, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

è accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento nella giornata del 17 ottobre 2025.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2025

Il direttore: LODDO

25A05879

DECRETO 28 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPCi»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratte-

ristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

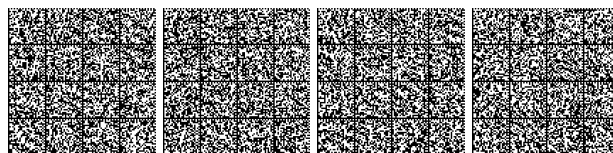
Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;



Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 113.315 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 19 marzo, 23 aprile, 25 ottobre 2024, nonché 28 gennaio, 25 febbraio e 27 maggio 2025 rettificato dal decreto 22 luglio 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80% con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,80%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2023 e scadenza 15 maggio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,80%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime tre cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 ottobre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della tredicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corrispondenza di dietimi di interesse lordi per centosessantotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di



Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05932

DECRETO 28 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina

di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 113.315 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

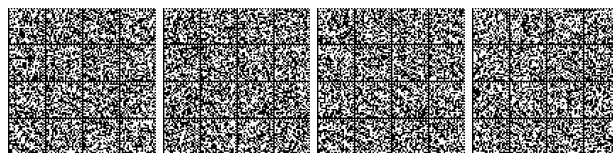
Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 25 agosto e 24 settembre 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,10%, avente godimento 27 giugno 2025 e scadenza 26 agosto 2027. L'emis-



sione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 26 febbraio ed il 26 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1, del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 28 ottobre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8, del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 29 ottobre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 ottobre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 ottobre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2027 nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2027 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05933

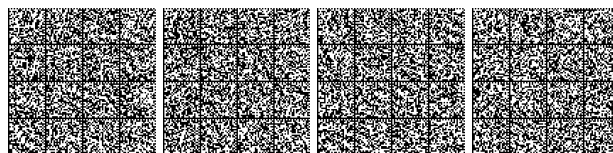
DECRETO 30 ottobre 2025.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CC-Teu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, quindicesima e sedicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;



Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 ottobre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 113.315 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio, 27 giugno, 30 luglio, 28 agosto e 28 novembre 2024, nonché 28 marzo 2025, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 aprile 2024 e scadenza 15 aprile 2032, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,05%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla seconda cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 1,594%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le prime tre cedole dei CCTeu emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato, con particolare riguardo all'art. 20, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 ottobre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».



La provvigione di collocamento, pari a 0,15% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per diciannove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,153% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05986

DECRETO 30 ottobre 2025.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036, prima e seconda *tranche*.

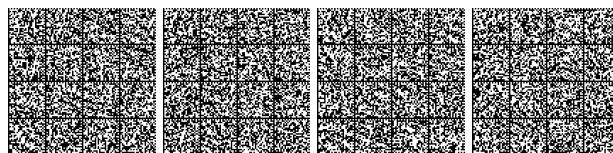
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi acces-



sori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 27 ottobre 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 113.315 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45%, avente godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 4.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.500 milioni di euro.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° febbraio 2026, sarà pari allo 0,843750% lordo, corrispondente a un periodo di novanta giorni su un semestre di centottantaquattro giorni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 30 ottobre 2025, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,200% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della seconda *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 31 ottobre 2025.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 novembre 2025, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 3 novembre 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.



Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2026 al 2036, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A05987

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 2025.

Modifica del decreto 2 agosto 2007, recante «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime».

IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, come emendata (SOLAS 1974/78);

Visto il Codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, come emendato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale» ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164 di attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 rubricato «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 14 relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, rubricato «Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime»;

Tenuto conto che la Regola 9.2.1 del codice IGC statuisce che gli spazi interbarriera e di stiva associati ai sistemi di contenimento del carico per i gas infiammabili devono essere inertizzati tramite un gas generato da un impianto di bordo della nave. Ed inoltre, che la Regola 9.5.1 del medesimo codice stabilisce che tali impianti di bordo devono essere capaci di produrre un gas inerte con un contenuto di ossigeno non superiore al 5% v/v;

Visto il parere favorevole alla revisione del decreto in data 2 agosto 2007, espresso con provvedimento n. 118225 datato 23 giugno 2025 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale tutela della biodiversità e del mare;

Ritenuto necessario aggiornare i contenuti del richiamato decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, allo scopo di allinearne i contenuti alle disposizioni delle norme internazionali in materia;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *f*), comma 1, dell'art. 22, del decreto dirigenziale in data 2 agosto 2007, è abrogata e sostituita dalla seguente:

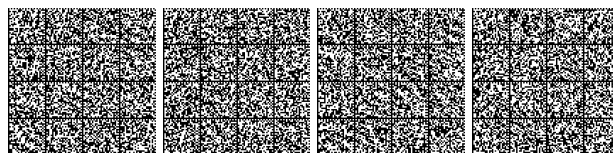
«Stive, quali definite all'art. 2, comma 1, lettera *gg*), (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera *hh*), in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%, ovvero del 5% esclusivamente nel caso di allibo di gas metano. Tale controllo si riferisce sia alla nave che cede il carico sia a quella ricevente. Per l'effettuazione di tale verifica i comandanti delle rispettive navi si dovranno avvalere del consulente chimico di porto, il quale rilascerà apposita certificazione attestante il livello di ossigeno nelle stive e negli spazi interbarriera».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 23 ottobre 2025

Il Comandante generale: LIARDO

25A05878



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bilastina Zentiva».

Con la determina n. aRM - 194/2025 - 8043 del 16 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: BILASTINA ZENTIVA

confezione: 049144013

descrizione: «20 mg compresse» 10 compresse in blister al/al

confezione: 049144025

descrizione: «20 mg compresse» 20 compresse in blister al/al

confezione: 049144037

descrizione: «20 mg compresse» 30 compresse in blister al/al

confezione: 049144049

descrizione: «20 mg compresse» 40 compresse in blister al/al

confezione: 049144052

descrizione: «20 mg compresse» 50 compresse in blister al/al

confezione: 049144064

descrizione: «20 mg compresse» 100 compresse in blister al/al

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05801

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Filenà»

Con la determina n. aRM - 195/2025 - 828 del 16 ottobre 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Orion Corporation, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FILENA

confezione: 028758011

descrizione: «ciclica compresse» blister 21 compresse

confezione: 028758023

descrizione: «ciclica compresse» 3 blister 21 compresse

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A05802

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sacubitril e valsartan, «Sacubitril e Valsartan Alter».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 373 del 17 ottobre 2025

Codice pratica: MCA/2023/387

Procedura europea n. ES/H/0942/001-003/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SACUBITRIL e VALSARTAN ALTER, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo

(FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Laboratorios Alter S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7, Milano (Mi), CAP 20144, Italia

confezione: «24 mg/26 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc

A.I.C. n. 052145012 (in base 10) 1KRBVN (in base 32)

confezione: «49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pa/al/pvc

A.I.C. n. 052145024 (in base 10) 1KRBW0 (in base 32)

confezione: «49 mg/51 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc

A.I.C. n. 052145036 (in base 10) 1KRBWD (in base 32)

confezione: - «97 mg/103 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pa/al/pvc

A.I.C. n. 052145048 (in base 10) 1KRBWS (in base 32)

Principi attivi: sacubitril e valsartan

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Alter S.A.

C/ Mateo Inurria 30, 28036 Madrid, Spagna

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: cardiologo, internista, geriatra, pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

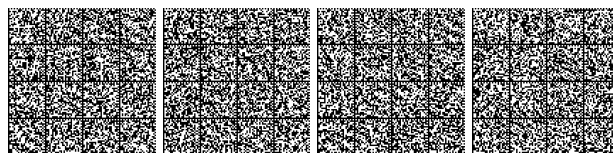
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi



undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 13 marzo 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05803

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina (come fumarato), «Yadina».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 375 del 17 ottobre 2025

Codice pratica: DC/2024/360.

Procedura europea n. SE/H/2627/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale YADINA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Exeltis Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Via Lombardia 2/A - 20068, Peschiera Borromeo, Italia.

Confezioni:

«25 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 60 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051401014 (in base 10) 1K0N9Q (in base 32);

«25 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in vetro da 120 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051401026 (in base 10) 1K0NB2 (in base 32);

«25 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in pet da 60 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051401038 (in base 10) 1K0NBG (in base 32);

«25 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in pet da 120 ml con chiusura a prova di bambino con siringa per somministrazione orale e bicchiere dosatore - A.I.C. n. 051401040 (in base 10) 1K0NBJ (in base 32).

Principio attivo: Quetiapina (come fumarato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsa S.A.

Avenida De Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca De Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve dare preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 9 luglio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05804

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «AT III Kedrion» e «Atked»*Estratto determina AAM/PPA n. 656/2025 del 17 ottobre 2025*

Si autorizza la seguente variazione, relativamente ai medicinali AT III KEDRION e ATKED: Tipo II, C.I.4) - Aggiornamento degli stampati, per la modifica dell'elenco degli eventi avversi, paragrafi 3 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, sulla base dei dati derivanti dall'esperienza post-commercializzazione.

Medicinale: AT III KEDRION.

Confezioni A.I.C. n.:

029378015 - «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale;

029378027 - «1000 ui/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale;

029378039 - «2000 ui/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale.

Medicinale: ATKED.

Confezioni A.I.C. n.:

041800018 - «500 u.i./10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale;

041800020 - «1000 ui/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 20 ml + set infusionale;

041800032 - «2000 ui/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., codice fiscale 01779530466, con sede legale e domicilio fiscale in Località Ai Conti - Frazione Castelvechio Pascoli, 55051 - Barga - Lucca (LU) Italia.

Codice pratica: VN2/2025/102.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05805

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plenvu»*Estratto determina AAM/PPA n. 662/2025 del 17 ottobre 2025*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo stato membro di riferimento (RMS):

una variazione tipo II C.I.4, modifiche del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornamento dei dati di efficacia clinica nella sezione «proprietà farmacodinamiche»;

un *grouping* di variazione tipo II costituito da:

una variazione tipo II B.II.a.3.b.2), modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - altri eccipienti - modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale: eliminazione dell'eccipiente acido citrico incapsulato dalla formulazione Plenvu dose 1;

una variazione tipo II B.II.d.1.e), modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati;

una variazione tipo IB B.II.b.3.a), modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

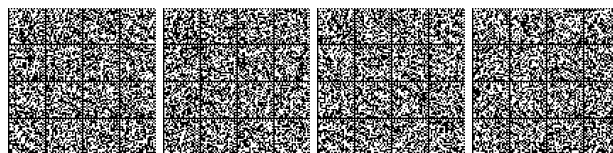
una variazione tipo IB B.II.d.2.a), modifica della procedura di analisi del prodotto finito - modifiche minori ad una procedura di analisi approvata;

relativamente al medicinale PLENVU (A.I.C. n. 045671) nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni autorizzate come di seguito riportato:

da:

A.I.C. n. 045671017 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina a PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina b PET/PE/AL da 55,65 g (1 trattamento);



A.I.C. n. 045671029 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 G + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (40 trattamenti);

A.I.C. n. 045671031 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (80 trattamenti);

A.I.C. n. 045671043 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (160 trattamenti);

A.I.C. n. 045671056 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 115,96 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (320 trattamenti);

A.I.C. n. 045671068 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 115,96 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (1 trattamento);

A.I.C. n. 045671070 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 115,96 g + 1 bustina A CARTA/AL DA 46,26 G + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (40 trattamenti);

A.I.C. n. 045671082 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 115,96 g + 1 bustina A CARTA/AL DA 46,26 G + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (80 trattamenti);

A.I.C. n. 045671094 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 115,96 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 G + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (160 trattamenti);

A.I.C. n. 045671106 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina carta/AL da 115,96 g + 1 bustina A CARTA/AL DA 46,26 G + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (320 trattamenti);

a:

A.I.C. n. 045671017 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 114,22 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (1 trattamento);

A.I.C. n. 045671029 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 114,22 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (40 trattamenti);

A.I.C. n. 045671031 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 114,22 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (80 trattamenti);

A.I.C. n. 045671043 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 114,22 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (160 trattamenti);

A.I.C. n. 045671056 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina PET/PE/AL da 114,22 g + 1 bustina A PET/PE/AL da 46,26 g + 1 bustina B PET/PE/AL da 55,65 g (320 trattamenti);

A.I.C. n. 045671068 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina carta/AL da 114,22 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (1 trattamento);

A.I.C. n. 045671070 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 114,22 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (40 trattamenti);

A.I.C. n. 045671082 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 114,22 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (80 trattamenti);

A.I.C. n. 045671094 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 114,22 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (160 trattamenti);

A.I.C. n. 045671106 - «polvere per soluzione orale» - 1 bustina CARTA/AL da 114,22 g + 1 bustina A CARTA/AL da 46,26 g + 1 bustina B CARTA/AL da 55,65 g (320 trattamenti).

Codici procedure europee: SE/H/1801/001/II/031, SE/H/1801/001/II/033/G.

Codici pratiche: VC2/2024/480-VC2/2024/685.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., (codice fiscale 11116290153) con sede legale e domicilio fiscale in piazza Gae Aulenti, 1 Torre B, 20154, Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05806

Rettifica della determina IP n. 436 dell'11 giugno 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determina IP n. 738 del 22 settembre 2025

È rettificata, nei termini che seguono la determina IP n. 436 dell'11 giugno 2019, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg/ml picaturi orale, solutie sticlă 20 ml dalla Romania con numero di autorizzazione 5076/2012/01-02-03, importatore GMM Farma S.r.l., A.I.C. n. 042955043, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 5 luglio 2019, ove riportato:

numero di autorizzazione 5076/2012/01-02-03;

leggasi:

numero di autorizzazione 5076/2012/03.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A05895

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Becozym»

Estratto determina IP n. 802 del 14 ottobre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BECOZYME FORTE, associação, comprimidos revestidos 20 comprimidos revestidos dal Portogallo con numero di autorizzazione 3767589, intestato alla società Bayer Portugal, Lda. Venida Vitor Figueiredo, n. 4 - 4° Piso 2790-255 - Carnaxide Portogallo e prodotto da Dragenopharm Apotheke Püschl GMBH Gölzstrasse, 1 - 84529 - Tittmoning Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione:

BECOZYME - «comprese gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C. n.: 052385010 (in base 10) 1KYP7L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.



Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

principi attivi: principi attivi: tiamina nitrato (vit. b1) 15 mg, riboflavina (vit. b2) 15 mg, nicotinamide 50 mg, piridossina cloridrato (vit. b6) 10 mg, calcio pantotenato 25 mg, cianocobalamina 10 mcg (vit. b12), biotina 150 mcg;

eccipienti: nucleo della compressa: lattosio monoidrato, magnesio ossido leggero, povidone k90, talco, magnesio stearato, sodio citrato, acido citrico, maltodestrina;

rivestimento: saccarosio, talco, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1), macrogol 6000, ferro ossido rosso (E 172), ferro ossido nero (E 172), ferro ossido giallo (E 172), aroma di cacao, etilvanillina, amido di riso, cera montana glicolata.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'artigianato, 1 - 20032 - Cormano (MI);

De Salute S.r.l. - via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - I.O.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

BECOZYM - «compresse gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC.I

Codice A.I.C. n.: 052385010.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

BECOZYM - «compresse gastroresistenti» - 20 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C. n.: 052385010.

SOP - medicinali non-soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05896

CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

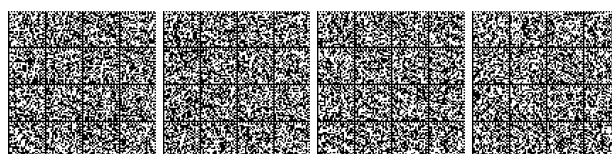
Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie di marchi di identificazione per metalli preziosi, hanno manifestato la volontà di cessare l'attività; pertanto la Camera di commercio di Napoli, con determinazione dirigenziale n. 451 del 27 ottobre 2025, ha disposto la cancellazione delle stesse dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi; pertanto si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni non consegnati e/o smarriti, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

N° Marchio	R.E.A.	Denominazione impresa	Sede	Numero punzoni consegnati	Numero token consegnati	Punzoni smarriti
1026 NA	660326	Gianni Carità e figli S.p.a.	via Posillipo, 9 Napoli	10	1	5
1329 NA	1045155	Chiara Fasulo	piazza Trieste e Trento, 18 Napoli	2	0	0

25A05910



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 21 ottobre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Valerio Alecci, console onorario degli Stati Uniti Messicani in Firenze.

25A05911

Rilascio di *exequatur*

In data 21 ottobre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Daniel Dank, Console onorario della Repubblica dello Zambia in Cagliari.

25A05912

Rilascio di *exequatur*

In data 21 ottobre 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Giuseppe Salaris, Console onorario della Repubblica Dominicana in Brescia.

25A05913

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Pia Unione «Istituto per l'Apostolato nelle scuole materne, elementari e tecniche», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 ottobre 2025 viene soppressa la Pia Unione «Istituto per l'Apostolato nelle scuole materne, elementari e tecniche», con sede in Roma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

25A05916

Mutamento della denominazione assunta dalla Confraternita della Buona Morte, in Urbino

Con decreto del Ministro dell'interno del 14 ottobre 2025 la Confraternita della Buona Morte, con sede in Urbino, ha assunto la denominazione di «Venerabile Compagnia della Morte di Urbino».

25A05917

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di ricompense al merito delle Forze armate

Con decreto ministeriale n. 55 datato 25 settembre 2025 è stata concessa la medaglia di bronzo al merito aeronautico al sergente maggiore «aiutante» Antonio Pitzalis, nato il 18 novembre 1980 a Nuoro, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale incursore impiegato nell'operazione "Centuria VT" in teatro operativo iracheno, durante la condotta dell'operazione di consulenza e assistenza a favore di unità delle Kurdish Security Forces (KSF), lungo la linea avanzata, agiva in un contesto operativo caratterizzato da una cornice di

sicurezza fortemente compromessa. Consapevole della criticità della situazione, la cui evoluzione comportava anche un accrescimento del livello di insicurezza, con possibilità di rischio per l'incolumità personale, conduceva con slancio e perizia, mediante utilizzo di sofisticati strumenti di acquisizione, le operazioni di individuazione di personale dell'organizzazione terroristica Daesh. Con il suo operato, straordinariamente incisivo e pragmatico, facilitava la conduzione da parte della coalizione di operazioni finalizzate alla disgregazione della cellula terroristica capeggiata da esponenti estremamente pericolosi del citato gruppo armato. Con il suo mirabile intervento contribuiva in maniera determinante al successo delle operazioni dando lustro e prestigio all'Aeronautica militare e alle Forze armate italiane nel contesto internazionale.».

Kurdistan (Iraq), 26 febbraio 2017.

Con decreto ministeriale n. 1426 datato 25 settembre 2025 è stata concessa la croce di bronzo al merito dell'Esercito al 32° reggimento trasmissioni, con la seguente motivazione:

«Orgoglioso protagonista delle più significative imprese dell'Arma delle trasmissioni, il 32° reggimento, si è prodigato per oltre trent'anni con instancabile dedizione e ardito spirito di sacrificio nella progettazione, implementazione, gestione e ammodernamento delle telecomunicazioni della Forza armata. In un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti dovuti alla rapida evoluzione tecnologica, l'unità ha operato con tenace abnegazione e intelligente fermezza per dotare l'Esercito di avanzate capacità in ambito *data center*. Grazie alla continua azione dei suoi trasmettitori, ha garantito elevati standard di continuità operativa, sicurezza cibernetica e resilienza, concorrendo in modo determinante allo sviluppo dello strumento militare e rafforzando al contempo l'immagine di un sistema Paese moderno ed efficiente.».

Territorio nazionale, 1992-2025.

Con decreto ministeriale n. 56 datato 3 ottobre 2025 è stata concessa la medaglia d'oro al merito Aeronautico al Comando operazioni aerospaziali, con la seguente motivazione:

«In occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19, il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico (FE) forniva un tempestivo e concreto contributo al funzionamento del principale centro di vaccinazioni della Provincia di Ferrara, collaborando al successo della campagna vaccinale sul territorio. In tale contesto il personale, in leale ottica di collaborazione *inter-istituzionale*, senza risparmio di energie, dava prova di abnegazione, dedizione e metodica organizzazione, assicurando, per tutta la durata della fase più critica della lotta al letale virus, l'imprescindibile supporto logistico-amministrativo che consentiva il puntuale, efficace e ininterrotto funzionamento dell'*hub* vaccinale di Ferrara in favore dell'intera popolazione. L'importante e indispensabile attività posta in essere suscitava l'ammirata riconoscenza delle istituzioni e della comunità locale da cui è derivato lustro e decoro per l'Aeronautica militare.».

Città di Ferrara, marzo 2021 - marzo 2022.

25A05908

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

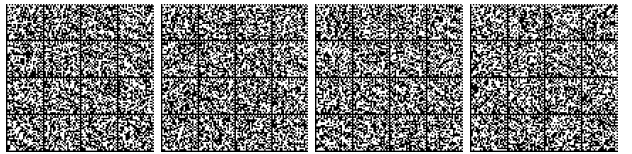
Concessione di contributi economici straordinari per sostenere i percorsi adottivi dei genitori adottivi e degli aspiranti genitori adottivi.

Il testo integrale del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità del 9 settembre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 23 ottobre 2025 al n. 2777, recante «Iniziativa di sostegno economico alle famiglie adottive di minori stranieri», sarà consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali: <https://www.commissioneadozioni.it>

25A05909



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

